



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 febbraio 2014
(OR. en)**

6222/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0037 (NLE)**

**ACP 18
COAFR 31
PESC 127
RELEX 98**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 febbraio 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 73 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che proroga la validità della decisione 2012/96/UE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 73 final.

All.: COM(2014) 73 final



Bruxelles, 10.2.2014
COM(2014) 73 final

2014/0037 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che proroga la validità della decisione 2012/96/UE

RELAZIONE

La decisione 2012/470/UE del Consiglio del 7 agosto 2012 ha prorogato la validità della decisione 2012/96/UE del Consiglio fino al 20 agosto 2013 e ha sospeso l'applicazione delle misure appropriate di cui alla decisione 2002/148/CE, che limitano la cooperazione con lo Zimbabwe. Il 9 agosto 2013, con decisione 2013/428/UE, il Consiglio ha prorogato ulteriormente, fino al 20 febbraio 2014, la validità della decisione 2012/96/UE, pur mantenendo la sospensione delle misure appropriate.

Poiché l'UE intende continuare a promuovere la piena applicazione delle disposizioni fondamentali della nuova costituzione e delle raccomandazioni rimanenti degli osservatori internazionali e interni in merito alle riforme elettorali a seguito delle ultime elezioni, si propone che il Consiglio proroghi la validità della decisione 2012/96/UE del Consiglio fino al 1° novembre 2014 adottando la proposta allegata.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che proroga la validità della decisione 2012/96/UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹ (di seguito "accordo di partenariato ACP-UE") e riveduto a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010², in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE³, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2002/148/CE sono state concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-UE e sono state adottate misure appropriate. Da allora, queste misure sono state modificate e il loro periodo di applicazione è stato riveduto ogni anno.
- (2) Per dimostrare l'impegno costante dell'Unione a favore del processo politico nell'ambito dell'accordo politico globale, il 7 agosto 2012 il Consiglio ha deciso di prorogare la validità della decisione 2012/96/UE e di sospendere, per un periodo di 12 mesi, l'applicazione delle "misure appropriate" che limitano la cooperazione con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE. Il 9 agosto 2013, con decisione 2013/428/UE, il Consiglio ha prorogato ulteriormente, fino al 20 febbraio 2014, la validità della decisione 2012/96/UE, pur mantenendo la sospensione delle misure appropriate.
- (3) In linea con l'accordo del Consiglio di continuare a promuovere la piena applicazione delle disposizioni fondamentali della nuova costituzione e delle raccomandazioni rimanenti degli osservatori internazionali e interni in merito alle riforme elettorali a seguito delle ultime elezioni, è opportuno prorogare ulteriormente la validità della decisione 2012/96/UE pur mantenendo la sospensione delle misure appropriate.

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

³ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376, modificato dalla GU L 247 del 9.9.2006, pag. 48.

(4) L'Unione europea può rivedere la presente decisione in qualsiasi momento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La validità della decisione 2012/96/UE e delle relative misure appropriate è prorogata. Essa scadrà il 1° novembre 2014. L'applicazione delle misure appropriate rimane sospesa.

Le misure appropriate sono oggetto di costante riesame e saranno applicate nuovamente se la situazione in Zimbabwe dovesse aggravarsi seriamente.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*